



[TRASMISSIONE solo via p.e.c.]

Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
agrotecnici@pecagrotecnici.it

e p.c. a:

Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
protocollo@conafpec.it

Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Campania
federazione.campania@pecagrotecnici.it

Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Campania

Procura della Corte dei Conti della Regione Campania
campania.procura@corteconticert.it

Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza sui Contratti Pubblici
protocollo@pec.anticorruzione.it

Gabinetto del Presidente della G.R.C.

Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Direttore Generale per le Risorse Strumentali

Dirigente Ufficio centrale Acquisiti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0766968 04/12/2018 07,32

Mitt. : 500704 Ufficio Centrale Foreste e Cac...

Dest. : COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNIC...

Classifica : 11.1.16. Fascicolo : 3 del 2018



Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco dei professionisti (short-list) da cui attingere i nominativi di soggetti da designare per espletare i compiti di collaudatore di tagli boschivi. (B.U.R.C. n. 78 del 29.10.2018)

In riscontro alla nota n. prot. 5040 OR/sg del 12.11.2018 di pari oggetto, a firma di codesto Collegio, ricevuta da questa Direzione Generale con prot. n. 714576 del 13.11.2018, appare opportuno evidenziare quanto segue.

La pubblicazione ai sensi di legge dell'avviso in oggetto, approvato con D.D.R. n. 243 del 15.10.2018, prevede la realizzazione di un elenco di professionisti da cui attingere per la nomina di collaudatori di tagli boschivi progettati da tecnici abilitati, ai sensi della L.R. 11 / 1996 e ss.mm.ii., Allegato B – Taglio dei boschi. Pertanto è stata riservata ai soli professionisti iscritti come categoria senior nell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali nel rispetto delle competenze ad essi conferite da legge (L. 7 gennaio 1976 n. 3), a seguito delle indicazioni ricevute in merito dall'Ufficio regionale Avvocatura, e a seguito del pronunciamento espresso in diverse sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione secondo le quali a detti professionisti restano riservate le competenze in materia di pianificazione, progettazione, direzione dei lavori, valutazione e consulenza nel settore selvicolturale.

Sulla questione si premette che non si considera pertinente la citazione riportata da codesto Collegio relativa alla recente sentenza n. 6290 / 2018 del Consiglio di Stato, trattando questa di competenze richieste a

professionisti in possesso di laurea magistrale o specialistica abilitati alla professione, titoli questi, come già sentenziato, non ascrivibili agli iscritti a codesto Collegio, essendo questi confinati al possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, e solo facoltativamente in possesso di titolo di laurea. La medesima sentenza 6290 / 2018 ha inoltre per oggetto un'altra tipologia di incarico (consulenza in attività connesse ad opere a verde).

Appare invece opportuno riallegare, pro memoria, le pertinenti note n. prot. 859778 dell'11.12.2015, n. prot. 122540 del 22.02.2018 e n. prot. 219642 del 05.04.2018, a firma di questa Direzione, con le quali vengono ripetutamente chiariti i motivi che hanno indotto la Regione Campania a riservare, come anche in questo caso, le competenze precitate ai soli professionisti iscritti nell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Oltre alle risposte e ai chiarimenti già contenuti nelle suddette note, in riscontro alle altre osservazioni poste da codesto Collegio nell'ultima nota ricevuta, va ricordato nuovamente che, seppure secondo la L. 11 agosto 2014, n. 116, "l'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agratecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale", tale interpretazione è stata successivamente annullata con la sentenza del Consiglio di stato n. 426 del 01.02.2017 con cui, al contrario, si ribadisce che,

"deve escludersi una competenza degli agratecnici in materia sia di progettazione di opere di miglioramento fondiario, sia – a maggior ragione – di pianificazione territoriale, soprattutto in materia forestalein definitiva all'agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria (ad es. fattibilità economica), ma non anche quelle di progettazione vera e propria.....in conclusione tale norma [L. 116 / 2014] vale a precisare la competenza di assistenza tecnico-economica aziendale, in relazione alla progettazione e direzione di piani aziendali e delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario"è regola di carattere generale che, attesa la forte specializzazione delle professioni, rivelata dalla proliferazione di autonome categorie professionali e dei relativi albi, con le conseguenti protezioni normative, le competenze di ciascun ramo, almeno per i settori che li connotano maggiormente, siano esclusive e non concorrenti".

Quanto ribadito con sentenza del Consiglio di stato 426/2017 è stato, come a voi noto, confermato anche nella successiva sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10538 /18, con cui è stato infatti ritenuto inammissibile un ricorso posto contro la medesima sentenza 426/2017 da parte di un vostro iscritto, al quale ha aderito anche codesto Collegio.


A quanto sinora espresso si aggiunge la recentissima nota prot. n. 5730 del 27.11.2018 del C.O.N.A.F., in risposta alla vostra nota n. prot. 4998 del 08.11.2018 ad oggetto *"Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018, con cui, a conferma delle varie sentenze ripetutamente citate, vengono giudicate infondate le rivendicazioni più volte poste da codesto Collegio, la cui pervicace azione evidentemente si pone in contrasto con quelli che sono i diritti del consumatore (cfr. codice del consumo), la direttiva servizi e il decreto legge sulla concorrenza".* Nella stessa nota si fa inoltre presente che il Consiglio *"attiverà ogni azione a beneficio del rispetto dell'ordinamento giuridico, senza consentire a nessun ente o collegio professionale di poter violare gli interessi di cui è esso stesso ente esponenziale".*

Per quanto sinora esposto e riportato sia nelle sentenze citate che nelle note allegate, si risponde che nell'avviso in oggetto non sono stati violati i principi di ragionevolezza, di "professionalità specifica", di coerenza dei profili formativi con le attività per le quali le regole vengono dettate, ai quali la pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi con l'obbligo di assicurare a tutti i soggetti in possesso di adeguata capacità e professionalità le stesse chances partecipative nel rispetto dei criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (sentenza Consiglio di Stato 13.6.2012, n. 3469), così come indicato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto si comunica che la scadenza dell'avviso di cui al D.D.R. n. 243 del 15.10.2018 è rimasta fissata al giorno 28 novembre, alle ore 13,00.

Il Dirigente "Ufficio Centrale Foreste e Caccia"

D. Isola Flora Della Valle



Il Direttore Generale

Dr. Filippo Diasco

